

<p>Allegato "A" alla Deliberazione della Giunta regionale n. 31-13215 in data 8 febbraio 2010 relativa all'approvazione del P.R.G.C. del Comune di Baveno.</p>	<p>Considerazioni sugli effetti della Deliberazione sullo Strumento Urbanistico e proposte operative.</p>
<p>Elenco modificazioni introdotte "ex officio" ai sensi dell'11° comma dell'art. 15 della L.R. 5.12.1977 n°56 e s.m.i.</p>	
<p>1. Normativa</p> <p>Art. 2, p.to 1) area edificabile, ultimo periodo</p> <p>Al fondo della norma viene inserito il seguente testo: "con l'intero fabbricato come unità minima di riferimento a cui applicare la norma più cautelativa"</p>	<p>Significa che nel caso di edifici che nelle carte di sintesi ricadono in parte in più di una classe di pericolosità, per lo stesso intero edifici vale la classe con norme più cautelative e restrittive.</p>
<p>Art. 24, destinazioni d'uso proprie e compatibili, 3°trattino</p> <p>Al fondo del testo viene inserita la dicitura "all'interno delle perimetrazioni delle zone commerciali"</p>	
<p>Art. 28, disposizioni particolari, 2° periodo</p> <p>Viene inserita la seguente articolazione dei tipi di intervento ammessi: MO, MS, RC1, RC2, RE1, RE2, più ampliamenti necessari alla rispondenza di disposti di legge, in caso di mantenimento della destinazione d'uso in atto. MO, MS, RC1, RC2, RE1, RE2, A, S, NC, D e MD, in caso di MD.</p>	
<p>Art. 33, Parametri, voce VH/Sc</p> <p>Al fondo del testo viene introdotta la dizione ",da concedersi una tantum"</p>	
<p>Art. 33, parametri, secondo periodo</p> <p>Al fondo del testo viene aggiunta la dizione "Qualora gli interventi si configurino quali RU, il S.U.E. di riferimento dovrà essere di iniziativa pubblica secondo quanto specificato da 11° art. 24, lett. d) della l.u.r."</p>	
<p>Art. 34, lett. C), 3° comma</p> <p>All'elenco dei corsi d'acqua vengono aggiunti il Fiume Toce e i corsi d'acqua individuati nell'elaborato GEO 8 del gennaio 2009. La relativa fascia è stabilita in mt 15,00 come indicato dall'art. 29, 1° comma., lett. a) della l.r.56/77 e s.m.i.</p>	<p>Il Fiume Toce non può essere aggiunto in quanto non fa parte del territorio comunale di Baveno. Nel precedente parere veniva già richiesto di estendere le fasce ex art. 29 a tutti i corsi d'acqua elencati in relazione; all'epoca il PRG non individuava però quali su corsi d'acqua vigesse la fascia di rispetto. In ambito di controdeduzione, si è specificato che il PRG individuava il T. Selvaspessa come corso d'acqua soggetto all'art. 29. Evidentemente chi istruisce il Piano ha ritenuto che anche altri corsi d'acqua debbano essere assoggettati all'art. 29.</p> <p>Da sottolineare quanto afferma l'art. 29 al comma 2: "Qualora in sede di formazione del progetto preliminare di Piano Regolatore sia accertata, in relazione alle particolari caratteristiche oro-idrografiche ed insediative, la opportunità di ridurre le fasce di rispetto entro un massimo del 50% rispetto alle misure di cui al precedente comma, la relativa deliberazione del Consiglio Comunale è motivata con l'adozione di idonei elaborati tecnici contenenti i risultati delle necessarie indagini morfologiche ed idrogeologiche"; in accordo col punto 10.1 della N.T.E., si ritiene che gli elaborati di natura geologica ai sensi della Circ. PGR n. 7/Lap facenti parte degli elaborati adottati nel P.R.G.C. vadano considerati come "idonei elaborati tecnici contenenti i risultati delle necessarie indagini morfologiche ed idrogeologiche" di cui all'art. 29.</p> <p>L'art. 29 individua una fascia di rispetto anche sulla base di altri aspetti di tipo ambientale, urbanistico, ecc. che esulano dalla pericolosità geologica: tuttavia la modifica ex officio qui discussa proviene dal parere dell'Arpa (che dovrebbe occuparsi delle problematiche inerenti la pericolosità) e non da quello del Settore Copianificazione Urbanistica, più specificatamente competente per le tematiche ambientali ed urbanistiche.</p>

<p>Art. 34, lettera D) La dizione "ai commi 2° e 4° comma" viene stralciata e sostituita con "al 2° comma".</p>	
<p>Art. 34, lett. E Il secondo periodo viene sostituito dal seguente "Nelle aree comprese nei perimetri indicati sulle tavole di Piano è fatto d'obbligo il rispetto delle indicazioni de l'art. 11 del DPGR 11.12.2006, n. 15R.".</p>	
<p>Art. 34, lett. F Il riferimento "5° comma dell'art. 30 della l.u.r." viene sostituito con "l.r. n. 4 del 10.2.2009",</p>	
<p>Art. 35 Quale ultimo comma viene aggiunto il seguente "Si richiamano le prescrizioni di cui all'articolo 3, 4° e 5° comma delle N.T.A. del P.P.R. adottato con D.G.R, n. 53-11975 del 4.8.2009, con specifico riferimento agli articoli 13, 14, 16, 18 e 26 del P.P.R, stesso.".</p>	
<p>Art. 36, 3° comma, 3° trattino Gli elaborati richiamati con la dizione GEO 13 a — b vengono rettificati in GEO 12 a - b.</p>	
<p>Art. 36, 3° comma, 4° trattino L'elaborato richiamato con la dizione GEO 13 c viene rettificato in GEO 12c.</p>	
<p>All'art. 36, 4° comma, 3° e 4° trattino Il riferimento a Geo 13a-b e Geo 13c è sostituito con Geo 12a—b e Geo 12c.</p>	
<p>Art. 37, 5° comma Viene eliminata la frase "se non attraverso un'apposita procedura di variante".</p>	
<p>Art. 39 A Prima della frase "Lungo gli alvei dei corsi d'acqua..." viene inserita la seguente "Tutti gli interventi interferenti con i corsi d'acqua demaniali dovranno risultare in sintonia con l'art. 96 lett. f) del R.D. 523/1904, mentre le opere idrauliche e quelle che insistono sul ramo idrico (ad es. le opere interferenti, quali ponti, attraversamenti, guadi, etc.) dovranno essere autorizzate dall'Autorità Idraulica competente. Le fasce di rispetto ai sensi del R.D. 523/1904 sono sovraordinate. Per l'individuazione dei corsi d'acqua demaniali si deve far riferimento alla mappa catastale (riportati con doppia linea continua). Qualora risultassero differenze tra l'andamento dei corsi d'acqua demaniali, così come dalle mappe catastali, rispetto all'attuale percorso planimetrico, le fasce di rispetto ai sensi del R.D. 523/1904 si applicano alla linea di drenaggio attiva, rimanendo di proprietà demaniale l'area abbandonata ai sensi e per gli effetti della L. 37/1994 e dell'art. 32, comma 3, Titolo H delle N.d.A. del P.A.I. Tutti gli interventi di manutenzione idraulica dovranno avvenire nel rispetto della normativa di settore, tra cui la L. 37/1994 e la D.G.R. n. 44-5084 del 14/01/2002. Non sono ammesse riduzioni della sezione di deflusso. Le prescrizioni di piano regolatore possono costituire "disciplina locale" ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, lett. f) del R.D. 523/ 1904 solo a seguito di approfonditi e circostanziati studi idraulici dei vari corsi d' acqua, così come indicato dalla CPGR 08.10.1998 n. 14/LAP/PET."</p>	<p>Si tratta di specifiche già contenute in norme sovraordinate rispetto alla normativa di P.R.G.C.</p>
<p>Art. 39, 2° comma, 1° trattino Il riferimento "D.Lgs. 15271999" viene sostituito con "D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.",</p>	

<p>Art. 39, 2° comma Dopo il codice "3B2a" vengono aggiunte le classi "3c, 3d2d, 3b6 e 3 indif."</p>	
<p>Art. 39, 2° comma, 3° trattino Viene eliminato il testo "che non siano ...omissis... di piena".</p>	
<p>Art. 42, classe 2 Quale 3° comma viene inserito il seguente "Negli ambiti ricompresi tra un limite B di progetto ed un limite C, classificati in classe 2 gli unici interventi ammessi sono quelli in assenza di intereventi di riassetto. Essi risulteranno fruibili, a fini urbanistici, solo a seguito della realizzazione e del collaudo delle opere di difesa adeguate, realizzate le quali in tale fascia varranno le prescrizioni previste per le aree in fascia C."</p>	<p>Valgono cioè le prescrizioni dell'art. 31 delle NTA del PAI che al comma 5 recita "Nei territori della Fascia C, delimitati con segno grafico indicato come "limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C" nelle tavole grafiche, per i quali non siano in vigore misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L. 183/1989, i Comuni competenti, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici, entro il termine fissato dal suddetto art. 17, comma 6, ed anche sulla base degli indirizzi emanati dalle Regioni ai sensi del medesimo art. 17, comma 6, sono tenuti a valutare le condizioni di rischio e, al fine di minimizzare le stesse ad applicare anche parzialmente, fino alla avvenuta realizzazione delle opere, gli articoli delle presenti Norme relative alla Fascia B". In pratica, fino alla realizzazione delle opere di difesa, vengono consentiti solo gli interventi di cui agli art. 30 e 39 delle NTA del PAI.</p>
<p>Art. 45, classe 3b Quale 3° comma viene inserito il seguente "Negli ambiti ricompresi tra un limite B di progetto ed un limite C, classificati in classe 3b gli unici interventi ammessi sono quelli in assenza di intereventi di riassetto. Essi risulteranno fruibili, a fini urbanistici, solo a seguito della realizzazione e del collaudo delle opere di difesa adeguate, realizzate le quali in tale fascia varranno le prescrizioni previste per le aree in fascia C."</p>	<p>Valgono cioè le prescrizioni dell'art. 31 delle NTA del PAI che al comma 5 recita "Nei territori della Fascia C, delimitati con segno grafico indicato come "limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C" nelle tavole grafiche, per i quali non siano in vigore misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L. 183/1989, i Comuni competenti, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici, entro il termine fissato dal suddetto art. 17, comma 6, ed anche sulla base degli indirizzi emanati dalle Regioni ai sensi del medesimo art. 17, comma 6, sono tenuti a valutare le condizioni di rischio e, al fine di minimizzare le stesse ad applicare anche parzialmente, fino alla avvenuta realizzazione delle opere, gli articoli delle presenti Norme relative alla Fascia B". In pratica, fino alla realizzazione delle opere di difesa, vengono consentiti solo gli interventi di cui agli art. 30 e 39 delle NTA del PAI.</p>
<p>Art. 45, Classe 3b3a, 4° periodo Dopo gli acronimi RE2, S, Nca, viene inserito l'acronimo MDB.</p>	<p>Si tratta di un adeguamento nelle NTA di quanto riportato nelle legenda della Carta di Sintesi e non trascritto in norma per mero errore materiale.</p>
<p>Art. 45, classe 3b2d Quale ultimo comma viene inserito il seguente: "Per le aree che sono comprese nei dissesti Ee ed Eb del PAI vigente la norma proposta vale per quanto non in contrasto con le norme del PAI relative alle aree Ee ed Eb."</p>	<p>Le aree in classe 3b2d sono comprese nelle aree Ee ed Eb definite dall'Atlante dei Rischi del PAI per l'areale corrispondente al Piano Grande a valle del rilevato ferroviario; quanto riportato nella modifica ex officio è un bel modo per dire che nelle aree 3b2d valgono le norme del PAI di cui all'art. 9, commi 5 e 6: Nelle aree Ee sono esclusivamente consentiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli interventi di demolizione senza ricostruzione; - gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo; - gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo; - i cambiamenti delle destinazioni colturali, purché non interessanti una fascia di ampiezza di 4 m dal ciglio della sponda ai sensi del R.D. 523/1904; - gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica; - le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni; - la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti; - l'ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue; - l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante

	<p>dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo.</p> <p>Nelle aree Eb, oltre agli interventi di cui al precedente comma 5, sono consentiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume; - gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico funzionale; - la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue; - il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale; i relativi interventi di completamento sono subordinati a uno studio di compatibilità con il presente Piano validato dall'Autorità di bacino, anche sulla base di quanto previsto all'art. 19 bis. <p>Paradossalmente queste restrizioni non sono da applicarsi alla classe 3b5 che individua le aree edificate nei centri storici soggette ad allagamenti per innalzamento del livello lacustre. Nel complesso non si tiene conto dell'analisi di pericolosità fatta dal PRGC e riportata in Geo 3 (peraltro condivisa in ambito di Gruppo Interdisciplinare) e vengono ripristinate nella normativa di PRGC le norme proposte dal PAI per le aree Ee ed Eb, benchè la zona viene classificata in Geo 3 come area EmA.</p>
<p>Art. 45, classe 3b5, 2° periodo Al fondo del testo viene aggiunta la dizione "Si applicano, in aggiunta alla norma specifica, le disposizioni della classe 3b2a se più restrittive".</p>	<p>La classe 3b2a individua aree soggette a dinamica idraulica di corsi d'acqua torrentizi; essa norma conoidi attivi e zone limitrofe a corsi d'acqua potenzialmente alluvionabili. Infatti prevede la possibilità di realizzare opere di riassetto che possano modificare la fruibilità urbanistica delle aree messe in sicurezza. Come è possibile applicare tali norme per un ambito, chiaramente diverso da quello torrentizio, come quello delle sponde lacustri? Quali sono le opere di riassetto per il Lago Maggiore? In pratica secondo la modifica ex officio nelle aree in 3b5 saranno consentiti solo gli interventi previsti dalla 3b2a allo stato attuale, benchè il grado di pericolosità sia ovviamente molto diverso e la natura dei processi dissestivi non paragonabile.</p>
<p>Art. 45, classe 3b6, 1° periodo Al fondo del testo viene aggiunta la dizione "Si applicano, in aggiunta alla norma specifica, le disposizioni della classe 3b2a se più restrittive".</p>	<p>Come al punto precedente.</p>
<p>Art. 47, classe 3 indifferenziata Quale ultimo comma aggiunto viene inserito il seguente "Gli interventi elencati sono ammissibili se non ubicati in aree in dissesto".</p>	
<p>Art. 51, 4° comma, 3° trattino Al fondo del periodo viene aggiunta la seguente dizione: "finalizzata all'acquisizione diretta da parte dell'A.C. stessa delle aree, nel rispetto dei principi generali della perequazione dei diritti edificatori dei soggetti proprietari delle aree pubbliche esterne vincolate a tali usi dal P.R.G.C.,".</p>	
<p>Art. 39, 2° capoverso, 1° trattino Sostituire il riferimento al D.Lgs. 152/1999 con quelli al D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.</p>	
<p>Tabelle di zona</p> <p>Area n. 3 Al periodo parametri di intervento, voce altezza massima viene introdotta la dizione "da misurarsi dal piano di calpestio del piazzale a quota inferiore attualmente esistente"; al paragrafo indirizzi di intervento, quale terzo trattino viene inserita la voce "- obbligo di schermatura su tutto il perimetro dell'area con essenze locali sempreverdi di alto fusto ovvero di essenze coerenti con il contesto in modo da costituire un involucro</p>	

<p>dell'area e precludere la vista dell'edificato dall'estremo".</p>	
<p>2. Elaborati</p> <p>DGPV di Baveno - Stresa Le aree ascritte alla classe Uno all'interno del perimetro evidenziato nello stralcio DGPV (allegato B) vengono riclassificate in classe Due.</p>	
<p>GEO 1 Viene introdotto quale punto 14 aggiunto il seguente testo "La classificazione di sintesi prevista per le RME potrà trovare piena applicazione, come riportato dalla D.G.R. 28 luglio 2009 n. 2-11830, subordinatamente alla verifica da parte dell'Amministrazione Comunale delle seguenti condizioni: gli interventi di sistemazione devono essere stati realizzati sulla base di un progetto approvato che deve contenere una valutazione dell'impatto delle opere sulle aree a rischio molto elevato in termini di mitigazione del rischio; è necessario che sia stato effettuato il collaudo e quindi siano state rilasciate le certificazioni di collaudo o di regolare esecuzione; deve essere valutata l'efficacia complessiva degli interventi realizzati e quindi deve essere redatta, a cura del professionista incaricato, una relazione che accerti l'avvenuta mitigazione del rischio a seguito delle opere realizzate e la valutazione del rischio residuo."</p>	<p>In pratica la classificazione di sintesi proposta nel PRGC in sostituzione della perimetrazione e delle norme per le aree RME sarà da ritenersi valida solo a seguito del collaudo urbanistico degli interventi di difesa e regimazione realizzati; prima varranno ancora le norme del PAI per le aree RME.</p>
<p>GEO 3, scala 1:5.000 Per il Rio Piovere viene esteso il dissesto "Eb" fino al limite inferiore dell'area RME. In legenda la voce "Cam2 — Conoide attiva, con pericolosità naturale moderata ed interventi di sistemazione migliorativi" viene stralciata; sulla tavola la relativa rappresentazione viene riclassificata in "Cam2 - Conoide attiva con pericolosità naturale media ed interventi di sistemazione migliorativa". In prossimità del rio Cantonaccio l'area "Cam2" (pericolosità media) viene classificata "Cab2". In sinistra idrografica del torrente Selvaspessa l'area "Cae2" viene estesa verso valle inglobando l'area attualmente classificata "Cab2", esternamente al perimetro sopra indicato è individuata un'area "Cab2" per una fascia di 50 metri di profondità o confinata, a valle del ponte ferroviario, dal simbolo grafico di "orlo di scarpata torrentizia"; in destra idrografica del torrente Selvaspessa l'area "Cae2" viene estesa verso valle inglobando l'area attualmente classificata "Cab2" a partire dal simbolo superiore di "tracimazioni..." sulla tav GEO 4; il perimetro "Cab2" trasformato in "Cae2" viene esteso al fine di inglobare il lobo di "Settori di alveo e conoide ..." rappresentato sulla tav. GEO 4 (zona campo sportivo); esternamente al perimetro sopra indicato viene individuata un'area "Cab2" per una fascia di 25 metri di profondità.</p> <p>I settori di conoide del Rio Pessina indicati come Cae1, Cab1 e Cam1 vengono riclassificati rispettivamente in Cae2, Cab2 e Cam2.</p> <p>Tra la delimitazione delle aree a pericolosità di esondazione elevata dei rii Pessina-Pesci (Eb) e, molto marginalmente, molto elevata (Ee) derivanti dal PAI vigente e la delimitazione delle aree a pericolosità di esondazione media o moderata (Em), viene fatto riferimento all'indicazione di pericolosità più cautelativa.</p> <p>Il territorio lungo il torrente Stronetta viene riclassificato: a) EeA: viene confermata la classificazione per le aree così come individuate nell'elab. GEO 3 — gennaio 2009; b) EbA: viene applicato il grado di pericolosità a tutte le aree risultanti dall'insieme delle aree classificate EbA nell'elab. GEO 3 — aprile 2004 e delle aree classificate EmA nell'elab. GEO 3 — gennaio 2009 derivanti da "dissesti legati alla dinamica fluviale e torrentizia".</p>	<p>Nel parere conclusivo del Gruppo Interdisciplinare del 2 luglio 2003, all'interno del quale si definiva l'analisi del dissesto proposta sufficientemente dettagliata ed adeguata ad integrare ed aggiornare il quadro del dissesto dell'Atlante del Rischio del PAI, non si faceva nessuna menzione a rivedere ed ampliare i limiti e le classi di zonazione della pericolosità delle conoidi del Rio Cantonaccio e del T. Selvaspessa e dei dissesti idraulici areali adiacenti al Rio Piovere. Tali modifiche ex officio non sono il risultato di una precedente discussione tecnica circa i criteri e le proposte di zonazione della pericolosità ma semplici imposizioni giustificate, nel parere tecnico dell'Arpa, attraverso affermazioni assolutamente e facilmente contestabili dal punto di vista tecnico-scientifico e quindi non condivisibili.</p> <p>Questa modifica appare incomprensibile, in quanto non risultano aree Ee o Eb nell'Atlante dei Rischi PAI.</p> <p>Il criterio di tale imposizione appare incomprensibile, anche alla luce delle integrazioni riportate in controdeduzione delle quali evidentemente non si è tenuto conto.</p>
<p>Legenda Al fondo della voce "Limite piena a T=200 anni del FToce" viene aggiunta la dizione "da intendersi quale</p>	<p>Cioè le norme di cui agli art. 30, 31 e 39 delle NTA del PAI (fino alla realizzazione delle opere di difesa)</p>

<p>areale interessabile da esondazione per piene associate ad un tempo di ritorno di 200 anni su cui applicare, anche parzialmente, le norme relative alla fascia B fino alla realizzazione o adeguamento delle opere programmate.”</p>	<p>valgono per una zona delimitata verso monte dal limite di piena a 200 anni e non solo per il limite di fascia C del PAI.</p>
<p>GEO 11a La delimitazione delle fasce fluviali del fiume Toce dovrà ritenersi conforme alla delimitazione riportata sull'Elab.GEO3. In località V. La Barberis l'area in classe 1 viene riclassificata così come indicato nell'elaborato GEO12 a.</p>	
<p>GEO 11a, scala 1:5.000 e per quanto di competenza Tavv. GEO 12 a e GEO 12b, scala 1:2.000 La frana attiva FA8 (frana attiva del Selvaspessa) identificata sulla tav. GEO 3 viene interamente classificata 3a e per maggior sicurezza si intende prescritta una fascia tampone nella stessa classe per 25 metri di profondità dal limite definito dall'involuppo del poligono di frana FA8 e dall'orlo di scarpata torrentizia (linea ornata verde). Le porzioni del versante orientale Monte Camoscio (Cave Seula — Locatelli) delimitate dal simbolo "orlo di scarpata orografica" identificata sulla tav. GEO 3 e classificate 3 ind. (tre indifferenziato) vengono classificate 3a. Le aree prossime alla base del Versante orientale Monte Camoscio (Cave Seula — Locatelli), ricadenti nel perimetro del tema "settori di alveo e di conoide" rappresentato nella TAV. GEO 4, e classificate in varie classi 2 vengono ascritte alla classe 3a se inedificate e 3b se edificate. A valle del ponte ferroviario (Stronetta) viene trasformato l'areale 2B in 3a se inedificato e 3b se edificato.</p> <p>Al dissesto "Eb", in corrispondenza del Rio Piovare viene assegnata la classe "3b3a" a tutta l'area "Eb" così individuata purchè non già classificata 3a e limitatamente agli ambiti già edificati. Gli attuali edifici già classificati "3b3a" sono riclassificati "3b4". La classe "3b2b" viene trasformata in "3b2a". Per quanto riguarda il Rio Pessina, l'ampia area inedificata individuata in sinistra idrografica, ricadente parzialmente in ambito "Eb" e parzialmente in RME, viene riclassificata da "3b2a" a "3a". Le zone di territorio (conoide e fasce spondali) individuate dalle classi "3b2b" e "3b2c" vengono assoggettate alle norme della classe "3b2a", in particolare per quanto riguarda il meccanismo attuativo degli interventi nella classe 3b (vedi punto 7.10 della NTE); si intende che nelle aree classificate "3b2b" e "3b2c" le specificazioni fornite sono aggiuntive alle norme della classe "3b2a". In prossimità del rio Cantonaccio le porzioni Cam2 riclassificate in Cab2, classificate "3b3a" sono riclassificate "3b4"; le porzioni classificate in "3b2a" sono riclassificate "3b3a"; le porzioni classificate "3b2b" sono riclassificate "3b2a". Lungo il Rio Pessina i settori riclassificati Cae2 e Cab2 sono riclassificati "3b4" e l'area di conoide riclassificata come Cam2 viene riclassificata "3b2a". Relativamente alle aree sottostanti le conoide tra Cantonaccio e Feriolo (cfr. tav. GEO 3), la classe 3b viene estesa alle aree effettivamente edificate, mentre quelle inedificate sono riclassificate in 3a. In prossimità del Rio Selvaspessa, all'interno del perimetro "Cae2" (cfr. tav. GEO 3) il tessuto edificato è classificato "3b4"; l'ambito interno al perimetro RME viene classificato "3b3a"; tutta la fascia a lago, attualmente classificata 3b5, viene classificata "3b2a" con la specificazione aggiuntiva delle norme "3b5". Le aree poste in classe 2, individuate nell'allegato A al presente parere, vengono riclassificate in classe 3B2 se edificate, in classe 3A se non edificate.</p>	<p>Riguarda solo aree montane inedificate.</p> <p>Riguarda solo aree montane inedificate.</p> <p>A mio giudizio tali aree sono tutte già classificate in 3A.</p> <p>Non viene specificata quale classe 3b; io le ho inserite in classe 3b2d.</p> <p>Tale inasprimento della classificazione di sintesi (in pratica si scala di una classe nel verso di un aumento della pericolosità) deriva direttamente dalle modifiche introdotte nella zonazione della pericolosità in conoide di cui all'elaborato Geo 3; non condividendo, in quanto non giustificate, quest'ultime, non si condividono neppure quelle relative alla classificazione di sintesi.</p>
<p>GEO 11 b, Legenda Viene riportata la colonna "interventi ammessi ai sensi della Circ. P.G.R. 5/SG/URB del 27/04/84 e delle N.T. così come riportata sulla legenda della tav. GEO 12c."</p>	
<p>GEO 11 e GEO 12 Relativamente agli interventi le classi "3b2b" e "3b2c" vengono riclassificate "3b2a";</p>	<p>In pratica viene rifiutata l'ipotesi che tali aree siano già difese in occasione di eventi alluvionali; ad esempio non viene considerato tale l'effetto di protezione che il rilevato ferroviario attua su larghe zone della conoide del T. Selvaspessa.</p>

<p>nella classe 3 indifferenziata, non presente nella legenda GEO12, gli interventi ammessi sono quelli della classe 3a;</p> <p>in legenda, classe 3b6, colonna "Presenza di edificazioni e valutazioni del rischio in atto" al fondo del testo viene inserita la dizione "E' esclusa la possibilità di ampliamento dei campeggi esistenti, la nuova costruzione di campeggi, e le costruzioni temporanee o precarie ad uso di abitazione e di campeggio di cui all'art. 54 della L.R. 56/77 e s.m.i. Le tipologie di interventi consentite dalla classe 3b6 sono ammesse solo per le strutture a servizio dei campeggi (blocchi sanitari, uffici, ecc,) esistenti o agli adeguamenti igienico — sanitari".</p>	<p>Anche questa modifica appare scarsamente comprensibile: se nella 3 indifferenziata si ammettono solo gli interventi di classe 3A, si perde il significato della classe 3 indifferenziata; da questa modifica ex officio ne consegue l'impossibilità di attuare il recupero dei rustici sparsi in aree montane anche se in zone non pericolose.</p> <p>Tale richiesta appare irricevibile in quanto, per legge, l'Amministrazione Comunale non è più tenuta al rilascio di permessi per la realizzazione di costruzione temporanee nei campeggi e conseguentemente non può esercitare controllo sulla realizzazione o meno delle stesse.</p>
<p>GEO12 Alla traccia catastale di taluni corsi d'acqua è coperta da fabbricati attualmente classificati "3b3a" viene applicata la classe "3b4".</p>	<p>Cioè tutti i fabbricati che coprono corsi d'acqua sono riclassificati in classe 3b4.</p>
<p>Carta di sintesi tavole serie PG, scala 1:2.000 La rappresentazione delle classi di sintesi della pericolosità viene rettificata e resa coerente con quanto indicato sulle tavole serie GEO 11 e GEO 12 denominate "carta di sintesi..." nonché nelle N.T.A.</p>	
<p>3. Cartografia Tav. P3, scala 1:2.000 La rappresentazione delle aree APR rappresentata sul foglio 1 si intende rettificata secondo quanto indicato sul foglio 2.</p>	